

Informativa 28/2020

11 marzo 2020

## **CHIUSURA ATTIVITA' COMMERCIALI E SERVIZI DAL 12 AL 25 MARZO** ***D.P.C.M. 11 marzo 2020***

Dopo il D.P.C.M. 9 marzo 2020 che ha introdotto importanti restrizioni per contenere il contagio da coronavirus Covid-19, il nuovo D.P.C.M. 11 marzo 2020, anch'esso applicato su tutto il territorio nazionale, sottolinea la necessità di restare a casa - per quanto possibile - evitando ogni motivo di spostamento che non sia ritenuto necessario.

Restano garantiti i servizi essenziali e le attività professionali, artigianali e produttive, a patto che l'ambiente di lavoro consenta di rispettare le misure di sicurezza.

Le attività che devono essere interrotte dal 12 al 25 marzo sono i servizi di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie pasticcerie), le attività inerenti i servizi alla persona e le attività commerciali al dettaglio ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e beni di prima necessità (in coda riportiamo l'elenco individuato dal Decreto).

Indipendentemente dall'attività svolta, sono chiusi i mercati, tranne che con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Resta valido quanto previsto dal D.P.C.M. 9 marzo 2020: le attività cui è consentito proseguire dovranno comunque consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza di un metro, altrimenti devono restare chiuse, pena la sospensione della licenza.

Le attività produttive legate alla ristorazione (ristoranti, mense e servizi di catering) potranno mantenere in uso la cucina, restando chiuse al pubblico, nel caso in cui effettuino consegne a domicilio, nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie sia con riferimento al confezionamento che al trasporto.

In deroga alle previsioni cui sopra, restano aperte le attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo strade ed autostrade e quelle all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e negli ospedali.

Per quanto riguarda i servizi alla persona, devono interrompere l'attività barbieri, parrucchieri ed estetisti. Possono invece rimanere aperti coloro che prestano servizi di lavanderia, servizi di pompe funebri e attività connesse ai servizi garantiti.

Il Decreto prevede espressamente che restano garantiti i servizi bancari, finanziari ed assicurativi, le attività del settore agricolo, le attività del settore zootecnico di trasformazione agroalimentare, compresa la filiera.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, viene disposto che il Presidente di ciascuna Regione possa, con propria ordinanza, rivedere la programmazione del servizio di trasporto pubblico locale. Potranno essere disposte riduzioni o soppressione dei servizi interregionali e di trasporto ferroviario, aereo, marittimo, assicurando solo i servizi minimi essenziali.

# Studio Pozzi

CONSULENTI DEL LAVORO E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Martina Boneschi  
*Consulente del Lavoro*

Dott. Laura Pozzi  
*Consulente del Lavoro*

Rag. Luisella Pozzi  
*Commercialista e Revisore dei conti*

Rag. Francesca Mondì  
*Commercialista e Revisore dei conti*

Tutte le attività produttive potranno proseguire seguendo precise raccomandazioni: massimo utilizzo del lavoro agile/smart working se possibile, incentivo a ferie e congedi per i dipendenti, sospensione delle attività nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, limitazione degli spostamenti, accesso contingentato ai luoghi comuni e sanificazione dei luoghi di lavoro.

Vi assisteremo e vi aggiorneremo costantemente sulle possibilità che verranno concesse a sostegno delle imprese e non possiamo che augurarci che tutto ciò si riveli efficace. Sfruttiamo questo momento per preservare le nostre aziende e il nostro personale, per perfezionare strategie, pianificare nuovi progetti e farci trovare pronti a riprendere l'attività appena questo periodo sarà passato.

Cordiali saluti.

Studio Pozzi  
CONSULENTI DEL LAVORO E COMMERCIALISTI ASSOCIATI  
*Luisella Pozzi*

Elenco delle attività commerciali che **non** sono tenute alla sospensione - Allegato 1 al D.P.C.M.

- ipermercati
- supermercati
- discount alimentari
- minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ATECO 47.2)
- commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4)
- commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- farmacie
- commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (parafarmacie)
- commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l'igiene personale
- commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura ed affini
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (televendite)
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.